



Alla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Agli Assessori regionali e provinciali Sanità e Agricoltura

E, P.c.

Al Ministro della Salute

Al Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Addì, 19 maggio 2021

Oggetto: Osservazioni in merito all'applicazione della disciplina della macellazione per autoconsumo alla luce delle recenti modifiche normative.

Il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021¹ il quale all'art. 16 attribuisce alle Regioni la facoltà di disciplinare la macellazione domestica per autoconsumo, abrogando le disposizioni in materia già contenute nel Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni² (Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298).

¹ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

² Si riporta la formulazione dell'art. 13 del R.D. n. 3298/1928, oggi abrogato: «*I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario*

In considerazione del mutato quadro normativo e della necessità per le Regioni di intervenire per quanto di propria competenza, gli scriventi intendono offrire le seguenti osservazioni riguardo alle previsioni di dettaglio che andrebbero previste per ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali coinvolti in questa pratica tradizionale, affinché possiate tenerne conto nell'emanare i necessari provvedimenti normativi e regolamentari.

Va innanzitutto premesso che la suddetta disposizione di legge estende la macellazione domestica ai bovini, diversamente da quanto previsto in precedenza. Si tratta di una novità poco comprensibile, tenuto conto che nell'attuale contesto storico la pratica tradizionale della macellazione domestica per autoconsumo riguarda esclusivamente suini e piccoli animali da cortile (polli, galline, conigli e lepri). In primo luogo, pertanto, si suggerisce che le normative regionali da emanarsi limitino questa facoltà alle specie sopra citate, considerato che da lungo tempo non vengono più effettuate macellazioni domestiche per autoconsumo di vacche, vitelli e bufale. Anche per tale motivo, si ritiene che i privati dovrebbero poter procedere alla macellazione di detti animali esclusivamente presso gli stabilimenti autorizzati o riconosciuti, in regime di macellazione privata, potendosi così realizzare una completa tutela delle esigenze di salute pubblica sottese all'obbligo generale di macellazione presso tali strutture.

Per quanto attiene più specificatamente agli aspetti di tutela degli animali, si osserva che il Regolamento n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento prevede una deroga per le macellazioni di volatili da cortile, conigli e lepri effettuate al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato; allo stesso tempo, l'art. 11 del Regolamento consente invece la macellazione in allevamento (ai fini di fornitura diretta al consumatore finale) di piccole quantità di animali appartenenti alle suddette specie, prevedendo l'applicazione: a) dell'obbligo di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (art. 3, par. 1); b) dell'obbligo di preventivo stordimento conformemente a quanto previsto dall'allegato 1 (art. 4, par. 1); c) dell'obbligo che l'abbattimento venga effettuato da parte di persone in possesso di apposito certificato di idoneità (art. 7 par. 1).

Queste stesse prescrizioni minime sono imposte dall'art. 10 del Regolamento anche in caso di macellazione per uso domestico di animali «diversi da volatili da cortile, conigli e lepri», ossia per ovini, suini e caprini. Allo stato attuale, pertanto, soltanto i volatili da cortile, i conigli e le lepri possono essere macellati per autoconsumo senza previo stordimento, né viene previsto l'obbligo di risparmiare dolori, ansia e sofferenze inutili, tantomeno l'obbligo di munirsi di apposito certificato di idoneità; una deroga anacronistica, della quale non si comprende la ragione, considerato che lo stordimento è espressamente previsto quale requisito minimo nelle ipotesi in cui la macellazione di piccole quantità di animali delle stesse specie avvenga in allevamento per fornitura diretta al consumatore finale.

comunale, o a chi, a norma dell'articolo 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni».

Al riguardo, si osserva che il Regolamento consente agli Stati membri di introdurre norme più favorevoli al benessere animale. In particolare, l'art. 26 par. 2 lettera a) consente agli Stati membri di adottare disposizioni intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento nel caso di abbattimento di animali fuori dai macelli e operazioni correlate.

Per tale motivo, gli scriventi chiedono di estendere a conigli, lepri e volatili da cortile macellati per uso domestico gli stessi requisiti minimi previsti in caso di fornitura diretta da un'azienda agricola. In particolare, andrebbe imposto anche in tale ipotesi il preventivo stordimento conformemente ai requisiti del Regolamento, ossia quantomeno: a) il colpo da percussione alla testa, per quanto riguarda conigli, lepri e volatili da cortile; b) la dislocazione cervicale per i volatili da cortile fino a 5 kg di peso vivo. Al fine di garantire la corretta applicazione di tali metodi, nonché per assicurare che vengano risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili, andrebbe anche reso obbligatorio il conseguimento del certificato di idoneità previsto dal Regolamento in tutte le ipotesi di macellazioni per autoconsumo.

Non ci si può altresì esimere dall'osservare che gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti in virtù dell'art. 13 del Trattato di Lisbona. Costituirebbe quindi un primo fondamentale traguardo di civiltà giuridica imporre il preventivo stordimento anche nelle ipotesi di macellazioni per autoconsumo. Oltretutto, con specifico riferimento ai conigli, trattasi di una specie che costituisce per numero di esemplari presenti nelle abitazioni degli italiani il terzo animale da compagnia dopo cani e gatti, pertanto la possibilità che questi animali possano essere macellati senza ricevere un preventivo stordimento urta la sensibilità di milioni di persone che hanno accolto un coniglio nella propria casa.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti igienico-sanitari, il Regolamento n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede una deroga per la produzione primaria per uso domestico privato e per la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. In assenza di obblighi puntuali derivanti dalle normative comunitarie, sarebbe opportuno che le Regioni, per quanto di propria competenza, introducessero delle prescrizioni minime in grado di garantire una adeguata verifica sanitaria anche nelle macellazioni per autoconsumo.

A questo riguardo, si fa presente che anche alla luce delle possibili diffusioni di zoonosi come la peste suina africana e l'influenza aviaria, appare preferibile che tutte le macellazioni domestiche siano sottoposte a rigidi protocolli sanitari, soggetti a verifiche scrupolose da parte del servizio igiene degli alimenti di origine animale, nonché che tutti coloro che intendono adoperare tale metodo siano obbligati ad acquisire il certificato di idoneità previsto dal Regolamento n. 1099/2009.

Si tratterebbe peraltro di misure che andrebbero nella direzione di incentivare il ricorso alle macellazioni private presso gli stabilimenti autorizzati, al fine di garantire il rispetto delle esigenze connesse alla

protezione degli animali e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, inclusa non da ultimo l'ispezione delle carni.

Per tutti questi motivi, si rimarca che sarebbe quantomeno opportuno che il servizio igiene degli alimenti di origine animale effettui delle visite in tutte le ipotesi di macellazione domestica, precisando che il costo di tale servizio sarebbe a carico del privato senza aggravio per le finanze pubbliche, come anche previsto dall'ultimo comma del succitato art. 16 del D.Lgs. 27/2021.

Si conclude offrendo piena disponibilità a collaborare al fine di formulare proposte normative intese a recepire le suddette proposte.

Fiduciosi nella Vostra attenzione e sensibilità verso la presente tematica, inviamo i nostri più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

Avv. Alessandro Ricciuti
Presidente Animal Law Italia

Gianluca Felicetti
Presidente LAV Onlus

Simone Montuschi
Presidente Essere Animali OdV